

## ASSOCIAZIONE "MOLENT"

Via Degli Artieri 03 - Palazzolo dello Stella (UD)



Il sottoscritto Ardito Luigi, in qualità di ultimo presidente eletto dall'associazione "Molent", come previsto dall'ultima normativa del terzo settore per le variazioni necessarie di adeguamento dello statuto al fine di mantenere le caratteristiche specifiche di ente non lucrativo da iscrivere al nuovo registro unico,

### INDICE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

con modalità e maggioranze previste dal vigente statuto,

dell' ASSOCIAZIONE "MOLENT"

in Degli Artieri 03 - Palazzolo dello Stella (UD) in prima convocazione il giorno 19/10/2020 alle ore 14:00 e in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno

**Martedì 19 Ottobre 2021 alle ore 18:00**

Per discutere il seguente Ordine del Giorno

1. Iscrizione soci
2. Elezione cariche sociali
3. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione in merito alla riforma del terzo settore, così come previsto dalla normativa
4. Cambio denominazione sociale
5. Varie ed eventuali.

Avranno diritto di voto tutti i soci che saranno presenti, anche con delega ed al corrente con il rinnovo della quota associativa di € ?.

Ogni socio può detenere una sola delega.

Vista l'importanza dell'argomento trattato, si prega tutti i soci ed eventuali interessati a dare massima diffusione.

Per informazioni o conferme potete telefonare o scrivere ai recapiti sotto indicati

Cordiali saluti

Il Presidente

**ARDITO LUIGI**

CELL: 3891426612

MAIL: [newmolent@outlook.it](mailto:newmolent@outlook.it)

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### DELL'ASSOCIAZIONE "MOLENT"

In data 19/10/2021 alle ore 18:00, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 14:00, presso la sede sociale in Via Degli Artieri 03 a Palazzolo dello Stella (UD), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

- **Iscrizione soci**
- **Elezione cariche sociali**
- **Adeguamento dello Statuto in merito alla riforma del terzo settore, così come previsto dalla normativa**
- **Cambio denominazione sociale**
- **Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Signor Ardito Luigi e le Signore Toniutto Marianna, Braida Ornella, Zanella Silvana, Odorico Rosanna, Ardito Cassandra Maria, Ardito Antares Rachele

Prende la parola il Presidente Ardito Luigi, in qualità di ultimo Presidente eletto dall'associazione "Molent" la quale non ha mai più convocato alcuna assemblea fino a quella di oggi. Dichiaro inoltre ai presenti che della convocazione della riunione odierna si è cercato di dare la massima pubblicità proprio perché ne possano essere venuti a conoscenza anche i soci presenti nel libro soci dell'associazione alla data dell'ultima assemblea convocata.

Preso atto della presenza di soli nuovi soci, li ammette alla compagine sociale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Braida Ornella.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, chiede ai presenti la loro disponibilità a subentrare al Presidente in carica. Non essendoci nuove candidature da la propria disponibilità alla rielezione e chiede ai presenti di votare in merito. All'unanimità viene eletto Presidente il Sig. Ardito Luigi il quale ringrazia della fiducia accordata e chiede ai presenti la disponibilità ad entrare a far parte dell'organo di amministrazione dell'associazione. Tutti i presenti danno la propria disponibilità. Considerato che lo statuto prevede un numero minimo di 3 e massimo di 7, si provvede a dichiarare eletti nuovi consiglieri le Signore Toniutto Marianna, Braida Ornella, Zanella Silvana, Odorico Rosanna, Ardito Cassandra Maria, Ardito Antares Rachele.

Il Presidente propone di fissare la quota associativa ad € 20,00 (venti), l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente procede quindi ad illustrare l'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione dal parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità lo statuto.

L'assemblea dei soci da altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente di presentare all'Agenzia delle entrate il modello



relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della l.r. 23/2012.

Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che dovrà essere modificata la denominazione sociale dell'Associazione in quanto dovrà essere aggiunto l'acronimo ODV come previsto dalla legge e chiede ai presenti se disponibili, visto il riavvio dell'attività dell'associazione dopo molto tempo, di modificare il nome in "NEW MOLENT ODV". I soci approvano all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 19.15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Braida Ornella

Il Presidente Ardito Luigi

*Braida Ornella*


*Luigi Ardito*

Registrato a Cervignano del Friuli il 02/11/2021  
al n. 2329 Serie 3 liquidati € 200,00  
DUCENTO,00 €

\* firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca

*PAOLO DE LUCA*  
FUNZIONARIO  
Paolo De Luca



STATUTO NEW MOMENT Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legi-

slativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice

del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta "NEW

MOMENT ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con

sede legale nel Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 33056 (UD)

Via degli Artieri n° 03 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica sta-

tutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svol-

gimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del

Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati (riportare integralmente

una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.

5 comma 1 lettera da a) a z) del D.lgs. 117/17):

- ARTICOLO 1) COMMA 5 DEL D.lgs. 117/17: organizzazione e


gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-

mozione e diffusione della cultura e della pratica del volon-

tariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-

sente articolo;



Emilio  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
Autore: Lele Pirelli  
Grande Quadre  
Fotografie: Renato  
Adriano Pirelli

- ARTICOLO e) COMMA 5 DEL D.Lgs. 117/17: interventi e servizi

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condi-

zioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, eserci-

tata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti ur-

bani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali

e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991, n. 281

L'associazione intende concretare la/le attività di interesse

generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- sensibilizzare ed informare su vasta scala, la difficoltà di

prevenire il randagismo, cercando di inserire gli animali ab-

bandonati all'interno di colonie da noi gestite, incentivando

le adozioni dei nuovi nati e, per quanto possibile, garantendo

cibo e assistenza sanitaria agli animali bisognosi;

- organizzare attività informative, allo scopo di accogliere

nuovi volontari che ci possano supportare e aiutare;

- divulgare le informazioni necessarie, e qualora ne avessimo

la possibilità, contribuire economicamente, alle sterlizza-

zioni dei randagi, così da limitare "per quanto possibile"

L'esponenziale crescita demografica degli stessi;

- sensibilizzare e informare indicando le procedure necessarie

per il rispetto dell'ambiente, usando tutti i presidi atti alla

raccolta dei rifiuti in modo differenziato e alla conservazione

degli habitat "vedi colonie feline" che ci vengono concessi



per organizzare, cuocere, riparli in genere, per i randagi, sempre

nel pieno rispetto delle indicazioni che ci vengono impartite

dagli enti preposti;

- organizzare: raccolte cibo, mercatini, attività promozio-

nali, sponsorizzazioni, donazioni e quant'altro serva per la

raccolta di fondi da destinare alla gestione, le cure, il cibo,

i medicinali e tutto quanto serva per preservare il benessere

dei randagi e delle colonie feline già in essere.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice

del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito

Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con

i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)


Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono

aderire all'associazione le persone fisiche che condividono

la finalità della stessa e che partecipano alle attività

dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e



Juliana Pascale Prohitis  
Giuliana Pascale Prohitis  
Giuliana Pascale Prohitis  
Giuliana Pascale Prohitis  
Giuliana Pascale Prohitis

	conoscenze.
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione



della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire

meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto

ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo cri-

teri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a

termini.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti ne-

gli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e

controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pro-

mosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma

di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute

e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

prendere visione dei bilanci e consultare i libri associa-

tivi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-

menti interni;

Ente Entrate - Direzione Provinciale di...

Emilio...

[Signature]

Autorevole... Grande...

[Signature]

Non sono... obbligo...

-	svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
-	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)	
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	



ribili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

*Autore: Rachela Protti*  
*Branda Tomella*  
*F. Zuccherini*  
*Monaco Tomello*  
*Roberto Romano*

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;


- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento



(ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione! (N.B. lo statuto può espres- samente escludere la possibilità, per l'associazione, di ope- rare fusioni, trasformazioni o scissioni)

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli associati e il voto favorevole della mag- gioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'as- sociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, re- vocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministra- zione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza

Antonio Gabriele Andruzzi  
 Eraldo Andruzzi  
 Zambelli F. & C.  
 Romano Tomacco  
 Roberto Rosanna

esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
ciati;	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di inelegibilità e di decadenza.	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.



10

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di



Autentico  
Domenico Scudella  
Rendelupone  
Monica Tomatto  
Antonio Chiara  
[Handwritten signatures]

amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 -(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo



indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comuni denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Anche  
Autore  
Giuliana  
Zucchi  
Mirella  
Soligo  
Bianca

DRG  
11/17

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:  
presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol



<p>tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-</p>	<p>tività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni pre-</p>	<p>ventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in</p>	<p>ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</p>	<p>Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei</p>	<p>limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo</p>	<p>3 luglio 2017 n. 117</p>	<p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma</p>	<p>di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro</p>	<p>rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.</p>	<p>L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni</p>	<p>e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di vo-</p>	<p>lontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.</p>	<p>ART. 18 (Lavoratori)</p>
<p>45</p>	<p>di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusi-</p>	<p>vamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento</p>	<p>oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare</p>	<p>l'attività svolta.</p>	<p>In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'atti-</p>	<p>vità non può essere superiore al 50% del numero dei volon-</p>	<p>tari.</p>	<p>ART. 19 (Convenzioni)</p>	<p>Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbl-</p>	<p>che amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs</p>	<p></p>	<p></p>	

*Andreas Lechler Knauts*  
*Präsident*  
*Zentrale*  
*Horstmann*  
*advisory board*



117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal

presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresen-

tante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,

presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio re-

siduo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale

del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo set-

tore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in

identico o analogo settore, nelle more della piena operatività

del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori pre-

feribilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Ritiro)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli

organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



16